

tribunale per i minorenni di Lecce in data 5 marzo 1998 a causa delle sevizie e violenze subite dalla madre e dai di lei congiunti, con successivo provvedimento è stato invece ricoverato in istituto sulla base di una diagnosi incompatibile con la sua età ed in spregio già alla sua esigenza di un rapporto personale col padre che del suo stato di salute;

i minori Francesco ed Elena O., dopo essere stati affidati dal giugno 1997 ai coniugi Michele D. F. e Addolorata U. con provvedimento del tribunale per i minorenni di Potenza, a seguito della sentenza in data 20 ottobre 1999 della Corte d'Appello competente, che revocava lo stato di adottabilità dichiarato il 29 gennaio 1999-9 febbraio 1999, sono stati riaffidati ai genitori biologici;

il precedente affidamento e la declaratoria dello stato di adottabilità prendevano le mosse dalla riconosciuta totale e stabilizzata inidoneità dei genitori biologici ad attendere alla cura ed alla educazione dei minori;

dopo due anni di affidamento i due minori si erano perfettamente integrati nel nuovo nucleo familiare, nel mentre il riaffidamento ai genitori biologici procurava loro disagio, irrequietezza psicosomatica e sintomi ansiosi da separazione, come accertato anche da un medico specialista;

le due riferite vicende introducono forti dubbi circa il corretto esercizio della discrezionale valutazione dell'interesse affettivo dei minori da parte dei preposti organismi giudiziari —:

quali controlli siano attivati per garantire criteri omogenei di valutazione dell'interesse dei minori e quali provvedimenti intenda assumere per garantire che, anche nei casi di cui sopra, tale interesse sia effettivamente tutelato avendo come unica finalità il benessere dei minori stessi. (4-30851)

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Interrogazione a risposta orale:

BIELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

la legge 10 del 9 gennaio 1991 detta norme per il risparmio energetico. All'articolo 31 — Esercizio e manutenzione degli impianti termici — al comma 1 e 2 si introduce la figura del terzo responsabile dell'esercizio e della conduzione dell'impianto di riscaldamento in grado di compiere in proprio o di commissionarle ad altri tutte le operazioni necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto;

il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 è il regolamento per l'installazione, la manutenzione, la progettazione e l'esercizio degli impianti termici. All'articolo 1 comma 1, lettera n) si legge: (« ai fini del presente regolamento, si intende ») n) per « terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico », la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

lo stesso decreto del Presidente della Repubblica all'articolo 11, comma 3, definisce i requisiti che devono essere posseduti dal Terzo per poter assumere la responsabilità di cui all'articolo 31 della legge n. 10 del 1991. Tra le caratteristiche che vengono indicate c'è quella dell'iscrizione « ad Albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria, quali ad esempio l'Albo Nazionale dei Costruttori - gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscri-

zione ad elenchi equivalenti della Comunità Europea, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi della norme UNI EC 29.000 »;

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2000, n. 81, interviene a modifica del comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica per cui oggi il testo è il seguente: « Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al — terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico — è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori — categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano e europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati »;

il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ha abolito l'efficacia del certificato di iscrizione all'Albo costruttori e ne ha sancito la chiusura a far data dal 1° marzo 2000 sostituendo con il sistema unico di qualificazione, basato sull'autocertificazione dei requisiti per gli appalti di importo inferiore a 150 mila Euro e sull'attestazione SOA per gli appalti di importo superiore;

non esistono « elenchi equivalenti della Comunità europea » sulla base delle disposizioni previgenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993) centinaia di imprese si erano iscritte all'albo nazionale costruttori al fine di poter

svolgere l'attività di terzo responsabile sia negli impianti di proprietà pubblica, requisito che veniva normalmente richiesto anche in ossequio alla legislazione sugli appalti, sia negli impianti privati. L'iscrizione all'albo costruttori infatti risultava più conveniente della certificazione ISO 9000, visto che era valida per ambedue i mercati (pubblico e privato) mentre un'impresa in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale sulla base dell'UNI EN ISO 9000, mancando di certificato di iscrizione all'albo costruttori, veniva esclusa dalla gara pubblica;

l'abolizione dell'Albo Costruttori ha sostanzialmente sottratto a centinaia di imprese che danno lavoro ad oltre 15 mila addetti, il requisito per poter svolgere l'attività di Terzo Responsabile;

deve peraltro tenersi presente che l'attività di Terzo Responsabile è subordinata comunque al possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, lettere C ed E articolo 10 —;

se vista la frase contenuta nel comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993 così come riformulato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 551 del 1999,« Ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici » per gli appalti emessi da una pubblica amministrazione per l'assegnazione del ruolo di Terzo responsabile della gestione ed esercizio degli impianti termici, debba farsi riferimento solo ed esclusivamente alla normativa vigente per detti appalti — legge n. 109 del 1994 - decreto legislativo n. 157 del 1995 — e, quindi, la certificazione del sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000 sia da ritenersi facoltativa e non obbligatoria;

se, visto che l'albo nazionale dei costruttori non esiste più, debba ritenersi che le imprese in grado di documentare il possesso dei requisiti di cui al nuovo sistema unico di qualificazione disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sostitutivo del precedente sistema basato appunto sull'iscri-

zione all'Albo costruttori, sono in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività di Terzo Responsabile in impianti termici pubblici o privati di potenza nominale superiore a 350 kW;

se, in alternativa al punto precedente, non ritenga di affermare che l'iscrizione delle imprese ai registri delle camere di commercio o agli Albi delle imprese artigiane, per l'attività di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, devono intendersi equivalenti a quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

se non ritenga il Ministro di emanare urgentemente opportuna circolare esplicativa al fine di eliminare il grave stato incertezza che sta non solo limitando il mercato ma anche e soprattutto mettendo in grave difficoltà le imprese che, oggettivamente, si trovano nell'impossibilità di operare. (3-06044)

Interrogazioni a risposta scritta:

RISARI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'area del circondario di Crema (48 comuni) è ricca di attività produttive, industriali, artigianali, agricole e commerciali; che è in fase di realizzazione un progetto di reindustrializzazione dell'ex area Olivetti con l'istituzione della facoltà di Informatica e di un gruppo di aziende; che in altra area del territorio sono in atto processi di reindustrializzazione; che il circondario confina con l'area milanese e che da sempre è territorio ricco di attività imprenditoriali;

documentate notizie di stampa hanno diffuso la notizia di un non precisato piano di ristrutturazione dell'ENEL che prevederebbe la chiusura dell'ufficio commerciale dell'ENEL di Crema con il conseguente disimpegno e ulteriore ridimensionamento del servizio sul territorio;

l'area cremasca per configurazione geografica, per volume di utenza, per caratteristiche della sua economia meriterebbe non già un depauperamento, ma un potenziamento del servizio e il suo riconoscimento come servizio di zona. È infatti inammissibile anche soltanto ipotizzare che l'interlocutore dell'utente possa essere la metallica voce di un registratore telefonico che rinvia a pulsanti da schiacciare;

senza ricevere concrete, sollecite e positive risposte, amministratori e responsabili delle associazioni economiche locali saranno costretti a mettere in atto forti proteste pubbliche a difesa degli interessi dell'intera collettività locale, che vedranno anche il mio convinto consenso —:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire per chiarire i veri intenti dell'Azienda anche a seguito delle immediate, motivate, comprensibili proteste espresse, a nome di tutta la collettività, (delle quali mi faccio volentieri interprete), da parte dei sindaci del territorio, dei rappresentanti delle associazioni di categoria e degli stessi operatori economici. (4-30832)

MATTEOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

per l'erogazione dell'acqua e del gas agli utenti del comune di Livorno è stata da tempo costituita un'azienda municipalizzata, dapprima denominata AMAG Livorno (Azienda Municipalizzata Acqua e Gas), poi ASEM (Azienda Servizi Municipalizzati) ed attualmente ASA (Azienda Servizi Ambientali);

l'azienda, attualmente, gestisce il servizio acqua e gas nei comuni di Livorno, Collesalveti, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci, quelle del solo gas nel comune di San Vincenzo e soltanto quella dell'acqua nei comuni di Cecina, Santa Luce, Riparbella, Castellina Marittima, Crespina e Montescudaio;

con delibera n. 4007 del 12 novembre 1995 l'ASA ha elevato rispettivamente: a lire 235.000 il cosiddetto « anticipo contrattuale » (o deposito a garanzia sono in effetti) per il gas (corrispondente ad un consumo annuo di mq 1101) e a lire 20.000 quelle per l'acqua (corrispondente ad un consumo annuo di mq 103, fermo rimanendo l'obbligo del consumo minimo garantito da pagare anche se non consumate);

ritenendo tali importi « vessatori » perché motivati solo dall'esigenza, per l'azienda, di introitare lire 11.195.000.000, la Federconsumatori e l'Adiconsum, con ricorso al tribunale di Livorno *ex* articolo 1469, secondo comma del codice civile e depositato il 29 settembre 1998 hanno chiesto « di disporre l'inibitoria delle clausole vessatorie che prevedevano un aumento delle quote di anticipo non commisurate all'effettivo consumo e della clausola che prevede il pagamento del deposito senza la previsione della restituzione della somma capitale oltre gli interessi »;

la questione è stata chiusa con un accordo transattivo fra le parti, che con l'adozione della personalizzazione dell'anticipo (commisurato ad un quarto del consumo annuale e da ricalcolare in occasione di ogni conguaglio annuale) ha avuto l'effetto di far lievitare, per i residenti, l'anticipo a cifre sino ad oltre il sestuplo delle lire 235.000 ritenute vessatorie, i quali, pertanto, si ritengono danneggiati da un'azione che, invece, avrebbe dovuto tutolarli, tantopiù che richieste e sollecitazioni per una soluzione che non li danneggiasse hanno avuto esito negativo; l'azienda ha addirittura minacciato la sospensione del servizio agli utenti che si erano autoridotta la bolletta escludendo l'anticipo contrattuale maggiorato;

considerato, pertanto, che l'azione, così com'era stata impostata e si è conclusa, ha avuto il solo effetto di avvantaggiare i non residenti e proprietari di seconde case e, naturalmente, l'azienda (altrimenti non si spiegherebbe il rifiuto a rivedere la questione da essa opposta) c'è

da chiedersi se le associazioni attrici erano consapevoli che, operando, avrebbero penalizzato pesantemente i normali consumatori, fra i quali non pochi appartenenti alle fasce a più basso reddito nonché gli anziani e gli ammalati, che, come tali, hanno maggiori necessità di riscaldamento anche perché costretti a casa;

l'atto di transazione ed accordo programmatico stipulato fra le associazioni dei consumatori, promotrici del ricorso *ex* articolo 1469 secondo comma del codice civile e l'ASA, così come si presenta, è nullo nella forma e vassatorio nella sostanza;

il ricorso per l'inibitoria è stato depositato il 24 settembre 1998, cioè quando era già in vigore la legge 30 luglio 1998, n. 281 concernente « La disciplina dei diritti dei consumatori »;

la legislazione a tutela dei consumatori è scaturita dalle direttive della Commissione della Comunità economica europea del 1975, che in Italia, con molto ritardo, hanno avuto attuazione, in ordine cronologico: con la legge n. 580 del 1993 sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 prevede che le camere di commercio, singolarmente e in forma associata, possono, fra l'altro, « promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti; con l'aggiunta, con la legge 6 febbraio 1966, n. 52 del capo XIV-*bis* del codice civile (« Dei contratti dei consumatori »); con la citata legge n. 281 del 1998 (che presentata con disegno di legge dai Senatori Carpi e De Luca Michele il 9 maggio 1996 ha concluso, affrettatamente, il faticoso e travagliato *iter* solo nel luglio 1998) e con il « Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentativo a livello nazionale » adottate con decreto del 19 gennaio 1999, n. 20 del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Legislazione che, seppure introdotta con sfasamento tempo-

rale dei singoli strumenti normativi, costituisce un complesso normativo-organizzativo unitario, nel quale l'ultima arrivata legge n. 281 del 1998 costituisce il perno dell'intero sistema;

con esso, infatti, riconosciuti i diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti (articolo 1, comma 2 della legge n. 281 del 1998) e, di contro, individuate le clausole contrattuali ritenute « vessatorie » nei confronti dei consumatori e stabilite le procedure a tutela dei consumatori e degli utenti (articolo 1469-*bis* del codice civile e articolo 3 legge n. 281 del 1998) e istituito il « Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti » e fissati i relativi compiti (articolo 4 legge n. 281 del 1998) sono stati fissati (articolo 5 della legge n. 281 del 1998 e regolamento adottato con il citato decreto n. 20) « su richiesta delle stesse associazioni interessate (Senato della Repubblica — XII Legislatura — 215° e 216° seduta pubblica — Resoconto sommario — mercoledì 3 luglio 1998, pagina 7) rigorosi criteri di riconoscimento delle associazioni abilitate all'azione inibitoria di cui all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998 e 1469-*sexies* del codice civile ed alla procedura di conciliazione dinanzi alle camere di commercio a norma del citato articolo 2 comma 4, lettera a) della citata legge n. 580 del 1993; strumento questo che, come si legge negli atti relativi all'esame della ridetta legge n. 281 del 1998 (Senato della Repubblica — XIII legislatura — Resoconto n. 144 — Seduta di mercoledì 21 maggio 1997) « è stato previsto come facoltativo; si era inteso però incentivare il ricorso a tale procedura — conformemente peraltro ad indirizzi emersi in sede di Unione europea intesi ad evitare un eccessivo carico degli organi giurisdizionali. È prevedendo che il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, le dichiara esecutive »;

in tale quadro normativo-organizzativo il legislatore ha assegnato: alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ed iscritte nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Consi-

glio nazionale dei consumatori e degli utenti e alle camere di commercio ben distinti compiti;

a mente dell'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1998 le associazioni dei consumatori e degli utenti, sempreché iscritte nell'elenco di cui al successivo articolo 45, come legittimate solo all'azione inibitoria e ad attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge n. 580 del 1993;

l'elenco di cui al citato articolo 5 della legge n. 281 del 1998 non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in quanto è ancora in corso di istruttoria delle domande di iscrizione da parte dei competenti uffici della direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

la Federconsumatori e l'Adiconsum, di conseguenza, non potevano proporre l'attivato ricorso al tribunale di Livorno per l'inibitoria *ex* articolo 1469-*sexies* secondo comma del codice civile, né, tantomeno, stipulare il cosiddetto « Atto di transazione ed accordo programmatico »;

come risulta dai lavori parlamentari, perplessità erano state espresse, in sede di esame del testo unificato del disegno di legge predisposto dalla Commissione industria del Senato, che sfociò nella legge n. 281 del 1998, da parte dei Senatori Demasi e Costa; dal primo per l'attribuzione alle associazioni dei consumatori di un'autonoma legittimazione ad agire; dal secondo per « il rischio della nascita di una nuova e deleteria burocrazia » (Senato della Repubblica — XIII legislatura È 215° e 216° seduta pubblica — Resoconto sommario, mercoledì 9 luglio 1997, pagine 12 e 23);

dato il lievitare delle tariffe in genere (sono stati annunciati nuovi aumenti) che comportano bollette sempre più salate anche perché appesantite da imposte e addizionali (il tutto con l'aggiunta dell'IVA, che diventa una tassa sulla tassa) e che

incidono sempre più pesantemente sui bilanci familiari, si impone una disciplina unitaria per i cosiddetti « anticipi contrattuali » (che, a tutti gli effetti, sono depositi e per di più infruttiferi, mentre gli anticipi comporterebbero il conguaglio, semestrale e annuale) e che avendo, di fatto, la funzione di copertura per l'eventuale insolvenza dell'utente, dovrebbero essere calcolati, non sulla base dei consumi del singolo utente, ma del contenzioso (che di fatto per l'ASA non esiste per sua stessa ammissione e si ritiene anche per le altre, salvo casi di morosità, che, però, sono coperti dagli interessi di mora) e cioè dalle fatture per le quali è in atto la procedura di recupero coattivo, dato che la garanzia, trattandosi di servizi destinati alla collettività, è data non dal singolo (come nel rapporto di locazione che riguarda il singolo locatario ed il rispettivo locatore) ma dal complesso degli utenti verso l'unico fornitore; e che, per la fornitura dell'acqua, la clausola del consumo minimo garantito da pagare anche se non consumata, si traduce già per l'azienda erogatrice in un ulteriore introito senza il corrispettivo dell'erogazione e che le cosiddette « quote fisse » presenti in tutte le bollette costituiscono, a loro volta, fonte di introito senza corrispettivo;

nel n. 2 del luglio 1999 del periodico « COMUNIC-ASA » (recapitato agli utenti solo nel corrente mese di settembre) fra l'altro è detto che « a tutela del cliente opera, per la verifica degli standards di servizio, l'autorità esterna di controllo fermata da tutte le componenti organizzate in rappresentanza dei cittadini e delle attività con la possibilità di potere decisionale sulle controversie sorte. Presidente dell'autorità è il signor Roberto Boschi (Presidente della Federconsumatore e utenti servizi pubblici provinciali di Livorno, attore nel citato ricorso a Tribunale di Livorno e parte della stipula del conseguente atto transattivo) —

quale sia la situazione economico-patrimoniale dell'ASA e la relativa pianta organica e a quanto ammontano, rispettivamente, le entrate e le uscite per spese di

gestione ed investimenti e del personale con le relative tabelle di retribuzione per gradi;

il numero complessivo delle utenze gas privato gestita dall'ASA distinte per fasce di consumo e cioè quanti della fascia sino a mq. 1101 annui e quanti dalla fascia di consumo annuo superiore a tale limite e l'ammontare del relativo fatturato complessivo per fasce;

l'ammontare delle somme restituite ed il numero dei destinatari con le fatture emesse a conguaglio con l'applicazione della personalizzazione del cosiddetto « anticipo contrattuale »;

l'ammontare delle somme rimosse e comunque addebitate ed il numero dei corrispondenti utenti, sempre con la personalizzazione del cosiddetto anticipo contrattuale;

quali misure intenda adottare a tutela degli utenti, che, a seguito del citato atto transattivo, nullo nella forma e vessatorio nella sostanza, si sono visti addebitare dall'ASA anticipi superiori (anche al sestuplo ed oltre) alle lire 235.000 ritenute « vessatorie » (onde il citato ricorso al tribunale di Livorno);

se e in base a quale disposizione di legge e « direttiva » sia prevista la dotazione, per le aziende erogatrici di servizi, di un'« autorità esterna di controllo » con possibilità di potere decisionale delle controversie e se essa, a parte l'inconciliabilità delle due funzioni, è compatibile con il sistema normativo-organizzativo delineato, a tutela dei consumatori e degli utenti, dalla legge n. 281 del 1998, e di intervenire in conseguenza;

di intervenire perché, considerata la sostanziale funzione di fonte di finanziamento senza interesse, per le aziende erogatrici, dei cosiddetti « anticipi contrattuali » e del minimo garantito per l'acqua da pagare anche se non consumata nonché delle cosiddette « quote fisse », e considerato il continuo lievitare delle tariffe che appesantiscono sempre più le già pesantissime bollette, si addivenga, ad una di-

sciplina unitaria, come per le tariffe, che non penalizzi ulteriormente i normali consumatori proprietari di prime case;

visto anche il risultato penalizzante per gli utenti residenti e proprietari di prime case dell'attivato ricorso (da parte delle associazioni) conclusosi transattivamente, come intende intervenire affinché il sistema normativo-organizzativo della legislazione a tutela dei consumatori e degli utenti, che con la prevista pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti legittimate ad agire a tutela dei consumatori, sarà, come dire, a regime, possa funzionare ad effettiva tutela dei consumatori e degli utenti e nel rispetto delle competenze, rispettivamente delle associazioni dei consumatori e degli utenti, del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e delle camere di commercio, alle quali l'articolo 2 della legge n. 580 del 1993 attribuisce importanti e fondamentali compiti a tutela dei consumatori e degli utenti, oltretutto dell'economia pubblica, dell'industria e del commercio in genere. (4-30839)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Sarnano, in provincia di Macerata, ha liberamente deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Emanuele Filiberto di Savoia;

la decisione, che ovviamente può essere legittimamente condivisa o deprecata in ragione delle singole sensibilità o appartenenze politiche, ha indotto l'autorità giudiziaria competente a sequestrare gli atti relativi alla deliberazione di conferimento della cittadinanza onoraria a Emanuele Filiberto;

il sequestro è stato eseguito dai Carabinieri;

il fatto è grave perché lede l'autonomia e la sovranità del comune di Sarnano —:

se sia stato aperto un procedimento penale contro il sindaco di Sarnano e contro altri amministratori dello stesso comune;

in caso affermativo, quale sia il reato ipotizzato dalla procura della Repubblica a carico degli amministratori comunali;

quali siano le ragioni che hanno determinato il provvedimento di sequestro;

se non si ritenga violata la libera determinazione politica ed amministrativa del comune di Sarnano. (3-06045)

Interrogazione a risposta in Commissione:

BONO. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere:

se siano a conoscenza:

del recente incidente verificatosi nella notte tra il 7 e l'8 luglio scorso nella zona industriale di Priolo Gargallo in provincia di Siracusa;

che nell'incidente sono rimasti seriamente feriti cinque operai dello stabilimento Enichem, investiti dalle fiamme provocate da due esplosioni verificatesi in uno degli impianti di raffinazione degli idrocarburi;

che a causa delle esplosioni numerosi abitanti di Priolo Gargallo hanno deciso di allontanarsi dalla città, psicologicamente scossi dalla paura di ulteriori possibili pericoli provenienti dalla vicina zona industriale;

che nel corso dei minuti successivi all'incidente nessuna informazione in merito veniva fornita ai cittadini, vistosamente allarmati e in preda al panico, su ciò che stava succedendo;